



Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi
Como

STATUTO

In vigore dal 24 settembre 2004

Modificato in data 26 giugno 2007 (art. 18 cc 2 e 3)

<u>TITOLO I</u>	4
<u>NORME GENERALI</u>	4
<u>Art 1. Principi generali e finalità</u>	4
<u>Art 2. Principi di autonomia</u>	5
<u>Art 3. Principi organizzativi e di amministrazione</u>	5
<u>Art 4. Finanziamenti, risorse e rapporti esterni.</u>	6
<u>TITOLO II</u>	8
<u>AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE</u>	8
<u>Art 5. Statuto</u>	8
<u>Art 6. Regolamento generale del Conservatorio</u>	8
<u>Art 7. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità</u>	8
<u>Art 8. Regolamento didattico</u>	9
<u>Art 9. Regolamento per il funzionamento degli uffici</u>	9
<u>Art 10. Regolamento della Biblioteca</u>	9
<u>Art 11. Regolamento della Consulta degli studenti</u>	10
<u>Art 12. Regolamento degli studenti</u>	11
<u>Art 13. Regolamento della Consulta del personale amministrativo e tecnico</u>	11
<u>Art 14. Regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri e strutture di servizi e dei Centri autonomi di spesa.</u>	11
<u>Art 15. Regolamento delle attività per conto terzi</u>	11
<u>Art 16. Entrata in vigore</u>	11
<u>TITOLO III</u>	12
<u>ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE</u>	12
<u>Art 17. Organi</u>	12
<u>Art 18. Il Presidente</u>	12
<u>Art 19. Il Direttore</u>	13
<u>Art 20. Il Consiglio di amministrazione</u>	15
<u>Art 21. Il Consiglio accademico</u>	16
<u>Art 22. Il Collegio dei revisori</u>	18
<u>Art 23. Il Nucleo di valutazione</u>	19
<u>Art 24. Il Collegio dei professori</u>	20
<u>Art 25. La Consulta degli studenti</u>	20
<u>Art 26. La Consulta del personale amministrativo e tecnico</u>	21
<u>Art 27. La Commissione di disciplina</u>	21
<u>TITOLO IV</u>	23
<u>STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE</u>	23
<u>Art 28. Strutture ed attività didattiche e scientifiche.</u>	23
<u>TITOLO V</u>	24
<u>ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE</u>	24
<u>Art 29. Il Direttore amministrativo</u>	24
<u>Art 30. Aggiornamento delle professionalità</u>	25

<u>TITOLO VI</u>	26
<u>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	26
<u>Art 31. Statuto e Regolamenti</u>	26
<u>Art 32. Designazioni elettive</u>	26
<u>Art 33. Funzionamento degli organi</u>	27
<u>Art 34. Silenzio-assenso</u>	28
<u>Art 35. Compensi</u>	28
<u>Art 36. Calendario accademico</u>	28
<u>Art 37. Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio</u>	28
<u>Art 38. Revisioni dello Statuto</u>	28
<u>Art 39. Verifica delle strutture organizzative</u>	29

TITOLO I

NORME GENERALI

Art 1. *Principi generali e finalità*

1. Il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como (di seguito denominato Conservatorio) è un’Istituzione pubblica di Alta Cultura, ad autonomia garantita dalla Costituzione, dotata di personalità giuridica, con capacità di diritto pubblico e privato.
2. Finalità primaria del Conservatorio è:
 - a) l’istruzione musicale superiore,
 - b) la promozione e l’organizzazione della ricerca scientifica,
 - c) la promozione e l’organizzazione delle correlate attività di produzione,
 - d) lo sviluppo di un sapere critico ed aperto alla collaborazione interdisciplinare,
 - e) la preparazione culturale e professionale degli studenti,
 - f) l’aggiornamento e la formazione dei docenti,
 - g) l’educazione e la formazione della persona, anche in chiave permanente,
 - h) lo sviluppo, la divulgazione e la conoscenza della cultura scientifica artistica e musicale,
 - i) lo sviluppo economico e sociale del territorio.
3. Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell’Alta formazione artistica e musicale e fornisce preparazione, perfezionamento e specializzazione per le figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche previste negli ordinamenti didattici dell’Alta formazione artistica e musicale ai sensi della Legge n° 508/99.
4. Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.
5. Il Conservatorio persegue la qualità e l’efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento fra insegnamento e ricerca.
6. Il Conservatorio favorisce l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti, anche attraverso borse di studio e forme di incentivo economico.
7. Il Conservatorio favorisce le relazioni interistituzionali e le collaborazioni anche con altri enti pubblici e privati finalizzate alla ricerca, alla didattica ed alla correlata produzione scientifica, artistica e musicale.
8. Il Conservatorio favorisce le relazioni internazionali per la ricerca, la didattica e la correlata produzione, nonché la mobilità internazionale dei docenti, del personale e degli studenti, con particolare attenzione allo spazio regionale europeo per la ricerca.
9. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio istituisce corsi di formazione musicale di base ai sensi del regolamento di cui all’art. 2 comma 7. L. 508/99.
10. Il Conservatorio afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente dai condizionamenti di qualsiasi natura ed alieno da qualsiasi forma di discriminazione.

Art 2. Principi di autonomia

1. Il Conservatorio è dotato di autonomia scientifica, artistica, didattica, organizzativa e finanziaria; è dotato di autonomia contabile anche in deroga alle norme dello Stato, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Il Conservatorio garantisce piena libertà di ricerca ed insegnamento ai singoli docenti:
 - a) sostiene il ruolo essenziale della ricerca per il progresso artistico, musicale, scientifico e tecnologico, favorendo la ricerca autonomamente proposta dai singoli docenti e promuovendone lo svolgimento; garantisce a tal fine l'accesso ai finanziamenti ed alle infrastrutture secondo le norme di legge e le disposizioni dei regolamenti interni. Il Conservatorio destina annualmente una quota del proprio bilancio alla ricerca, secondo le modalità definite nel presente statuto agli articoli 21 c. 1 lettera g) e 20 c. 1 lettera a).
 - b) assicura piena libertà d'insegnamento ai singoli docenti e garantisce loro libertà da ogni forma di condizionamento; i compiti didattici vengono fissati annualmente, conformemente agli indirizzi del Consiglio accademico e vengono verificati secondo le modalità specificate nel regolamento generale.
3. Il Conservatorio, oltre allo svolgimento dei diversi livelli d'insegnamento previsti nell'ordinamento, può partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, all'aggiornamento professionale ed alla formazione permanente.
4. Il Conservatorio è attento all'evoluzione professionale, del mercato del lavoro e delle richieste sociali nei propri specifici ambiti disciplinari, e si dota di idonei strumenti per la conoscenza dei relativi mutamenti, riservandosi in conseguenza opportuni cambiamenti dell'offerta didattica e formativa.
5. Il Conservatorio può assumere iniziative volte alla crescita professionale e culturale del proprio personale ed istituire servizi che ne agevolino i compiti istituzionalmente previsti.
6. Il Conservatorio favorisce l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto d'associazione e del diritto di riunione.

Art 3. Principi organizzativi e di amministrazione

1. Il Conservatorio imposta la propria azione in base ai principi della trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, secondo i criteri dell'efficacia e dell'efficienza, adottando il metodo della programmazione per obiettivi e della verifica periodica dei risultati.
2. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche, artistiche, scientifiche e di servizio, definite nel presente statuto e nei regolamenti in esso previsti, organizzandole in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro scopi istituzionali, tali strutture godono di autonomia amministrativa, secondo le norme contenute nel presente statuto e nei conseguenti regolamenti.
3. Il Conservatorio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, c. 7 della Legge 508/99, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali può organizzarsi a rete articolandosi in poli didattici e di ricerca e predisponendo i relativi servizi, con riferimento, in particolare, al territorio dell'area

insubre. Alle strutture didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione, ed ai relativi servizi di ciascun polo eventualmente costituito, saranno assegnate idonee risorse in termine di dotazione di personale, spazi ed attrezzature, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

4. Il Conservatorio può instaurare relazioni con altre Istituzioni appartenenti all'Alta formazione artistica e musicale e con Università per la costituzione, ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 2 comma 7. L. 508/99, di un Politecnico delle Arti.
5. Il personale dell'area docente, il personale tecnico amministrativo e gli studenti concorrono, ciascuno nell'ambito dei rispettivi doveri, funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali, godendo in questo di pari dignità.
6. Il Conservatorio garantisce le pari opportunità ed il diritto allo studio, organizzando a tal fine idonei servizi di sostegno ed orientamento e promuovendo iniziative per svilupparne l'esercizio.

Art 4. Finanziamenti, risorse e rapporti esterni.

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono:
 - a) trasferimenti dello Stato, dell'Unione Europea e degli Enti pubblici;
 - b) entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti;
 - c) proventi derivanti da prestazioni a favore di terzi;
 - d) elargizioni, liberalità e lasciti;
 - e) frutti ed alienazioni del patrimonio;
 - f) ricorso al credito, anche in forma di prestiti, mutui e leasing, di norma per il finanziamento di spese di investimento, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel regolamento generale di amministrazione finanza e contabilità, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio, anche su scala pluriennale.
2. Il Conservatorio, per il raggiungimento delle proprie finalità, intrattiene rapporti con enti sia pubblici sia privati anche attraverso convenzioni, contratti, partecipazioni e consulenze, queste ultime esclusivamente per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'Istituzione.
3. Il Conservatorio per il raggiungimento delle proprie finalità può costituire centri e servizi anche interistituzionali con altre analoghe Istituzioni della Comunità Europea, con Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, con Università e con ogni altro ente a ciò ritenuto idoneo.
4. Il Conservatorio può costituire o partecipare a forme associative di diritto privato per la progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca, di sviluppo o comunque coerenti con i propri fini istituzionali, incluse società di capitali, consorzi o società consortili di ricerca, fondazioni ed associazioni di diritto pubblico e privato secondo le modalità fissate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; la partecipazione del Conservatorio si conforma comunque al principio che nessun onere dovrà gravare su di esso nel caso di ripiano di eventuali perdite.
5. Il Conservatorio, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2 c. 7 della L. 508/99, può stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per avvalersi, ai fini della ricerca, della didattica, e della correlata produzione, di beni e servizi di terzi.

6. Il Conservatorio può stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per la valorizzazione delle caratteristiche culturali, ambientali, storiche, sociali, artistiche ed economiche del territorio.
7. Il Conservatorio, anche avvalendosi di associazioni o cooperative studentesche, può attivare forme di collaborazione con gli studenti che prevedano attività di supporto alla ricerca, alla didattica ed ai servizi, esclusivamente per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'Istituzione.
8. Il Conservatorio favorisce la formazione e l'azione di associazioni, composte da studenti o ex-studenti, anche in associazione con terzi, finalizzate allo sviluppo della ricerca e della cultura musicale ed artistica sul territorio ed allo sviluppo delle aree disciplinari proprie dell'Istituzione, purché ciò sia compatibile con i propri fini istituzionali.
9. Il Conservatorio favorisce le attività culturali autogestite dagli studenti e dal personale amministrativo e tecnico.
10. Il Conservatorio, anche in collaborazione con Università, favorisce l'attività sportiva degli studenti e del proprio personale, in conformità con le leggi vigenti.

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art 5. *Statuto*

1. Il presente statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio di Como, è adottato ai sensi dell'art. 2 c. 1 della Legge n° 508/1999, e dell'art. 14 c. 1, c. 2 lettera a) e c. 3 del D.P.R. n° 132/2003.
2. Lo statuto è emanato con decreto del Presidente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Conservatorio, dopo l'esaurimento del relativo procedimento di approvazione ministeriale. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni in esso contenute le cui prescrizioni non siano subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
3. In sede di prima applicazione, per quanto non specificato nel presente statuto e nei regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti nell'ordinamento dell'Alta formazione artistica e musicale.

Art 6. *Regolamento generale del Conservatorio*

1. Il regolamento generale del Conservatorio contiene le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente statuto ed ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio, salvo quanto specificamente riservato ai regolamenti di cui agli articoli seguenti.
2. Il regolamento generale è predisposto, anche con l'ausilio di competenze interne all'amministrazione del Conservatorio, dal Consiglio accademico, sentiti il Collegio dei professori ed il Consiglio di amministrazione, ed approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il regolamento generale viene emanato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico.
4. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 7. *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*

1. La gestione finanziaria e contabile dell'Istituzione è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna struttura dotata di autonomia di spesa gestisce la propria attività finanziaria e contabile nel rispetto delle norme in esso contenute.
2. Il regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico, previa approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.P.R. n° 132/2003.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 8. Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento dei percorsi formativi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale, ed ogni altra attività didattica dell'Istituzione.
2. Indica altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.
3. Il regolamento didattico è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti e viene adottato con decreto del Presidente.
4. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.
5. In sede di prima applicazione il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti sentito il Consiglio di amministrazione, e approvato ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.P.R. n° 132/2003.

Art 9. Regolamento per il funzionamento degli uffici

1. Con apposito regolamento, ai sensi dell' art. 13 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003 è disciplinata l'organizzazione degli Uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile della Istituzione.
2. Tale regolamento viene adottato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore e del Consiglio accademico, previa approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.P.R. n° 132/2003.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 10. Regolamento della Biblioteca

1. Il funzionamento della biblioteca-multimediateca del Conservatorio, di seguito denominata biblioteca, è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal bibliotecario sentito il Consiglio accademico ed adottato dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, previa approvazione del Consiglio accademico.
2. Tale regolamento si conformerà ai seguenti principi:
 - a) conservazione, costante incremento, valorizzazione e fruizione, anche in riferimento alle tecnologie di telecomunicazione, del proprio patrimonio documentario su qualsiasi supporto, sia in relazione all'attività didattica, di ricerca ed alla correlata produzione del Conservatorio, sia in relazione alla funzione di biblioteca musicale specializzata operante sul territorio.
 - b) per il raggiungimento delle finalità sopradescritte il Consiglio di Amministrazione, in correlazione ai piani di sviluppo, al patrimonio posseduto, all'utenza anche tendenziale, nonché ai servizi ed alle funzioni attivate o previste, compatibilmente con le disponibilità,

assegna alla biblioteca locali, attrezzature, personale e risorse e, con cadenza almeno annuale, opportuni stanziamenti nei limiti di bilancio.

- c) alla biblioteca è preposto il bibliotecario, che concorda il proprio operato, per la parte scientifica al Consiglio Accademico, e per la parte amministrativa e gestionale al Consiglio di amministrazione.
- d) compatibilmente con le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, la biblioteca può costituirsi come centro autonomo di spesa.
- e) in relazione alle esigenze ed alle finalità dell'Istituzione, la biblioteca può articolarsi in più poli sul territorio.
- f) la biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dei sistemi bibliotecari locali, partecipando inoltre alla cooperazione internazionale.
- g) la biblioteca può operare per il raggiungimento dei propri fini e per il proprio sviluppo anche in consorzio, convenzione, compartecipazione od associazione con altre biblioteche, istituzioni ed enti pubblici e privati italiani ed esteri, con particolare riferimento alla Comunità Europea.
- h) la biblioteca persegue, nel rispetto delle norme vigenti, la diffusione e la veicolazione del proprio posseduto mediante utilizzo di reti telematiche.
- i) la biblioteca persegue anche il fine della valorizzazione delle caratteristiche culturali, ambientali, storiche, sociali, artistiche ed economiche del territorio, anche predisponendo e progettando appositi fondi e promuovendo autonomamente ricerche ed iniziative.

3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 11. Regolamento della Consulta degli studenti

- 1. Il regolamento della Consulta degli studenti definisce le modalità e i requisiti di elezione degli studenti nella Consulta, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003, nonché le modalità ed i requisiti di elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio accademico e del rappresentante in Consiglio di amministrazione.
- 2. Definisce le norme interne di funzionamento della Consulta.
- 3. Il regolamento della Consulta degli studenti è emanato dal Presidente, dopo approvazione del Consiglio accademico.
- 4. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure

Art 12. Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti, in coerenza con lo statuto e con gli altri regolamenti pertinenti, definisce le modalità di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attività di supporto alla ricerca, alla didattica, alla produzione, ai servizi ed alla gestione di attività culturali, sportive e del tempo libero.
2. Il regolamento degli studenti è emanato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti ed il Consiglio di amministrazione.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 13. Regolamento della Consulta del personale amministrativo e tecnico

1. Il regolamento della Consulta del personale amministrativo e tecnico definisce il numero dei componenti elettivi della Consulta, nonché le modalità ed i requisiti per la candidatura, le modalità per l'elezione dei rappresentanti e le norme interne di funzionamento.
2. Il regolamento è emanato dal Presidente su proposta della Consulta, sentito il Direttore e previa approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
3. Le eventuali modifiche sono emanate con le stesse procedure.

Art 14. Regolamenti dei Centri di ricerca, dei Centri e strutture di servizi e dei Centri autonomi di spesa.

1. I regolamenti dei centri di ricerca, dei centri e strutture di servizi e dei centri autonomi di spesa recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento.
2. I regolamenti sono emanati dal Presidente su proposta del Direttore, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 15. Regolamento delle attività per conto terzi

1. Il Regolamento delle attività di ricerca, didattiche, di produzione, di servizi e di consulenza svolte dal Conservatorio per conto terzi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, sentito il Consiglio accademico, ed è emanato dal Presidente.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art 16. Entrata in vigore

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento didattico e gli altri regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo del Conservatorio.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art 17. Organi

1. Sono Organi di governo e di gestione del Conservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Consiglio accademico;
 - e) il Collegio dei revisori;
 - f) il Nucleo di valutazione;
 - g) il Collegio dei professori;
 - h) la Consulta degli studenti;
 - i) la Consulta del personale amministrativo e tecnico;
 - j) la Commissione di disciplina.
2. Gli organi di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 4 c.2 del D.P.R. n° 132/2003, durano in carica tre anni, fatta eccezione per il Collegio dei professori, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di cui al precedente c. 1, da a) ad h).

Art 18. Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, c. 1.
Spetta in particolare al Presidente:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
 - b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - c) emanare i regolamenti interni del Conservatorio, ove non diversamente specificato;
 - d) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;

- e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di Organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero di riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
 3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art 19. Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento scientifico, didattico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la ricerca, la sperimentazione, la didattica, e la correlata produzione artistica.
2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio accademico e curare l'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di ricerca, di sperimentazione e di produzione artistica del Conservatorio impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - c) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, ai sensi del D.P.R. 132/2003, secondo le vigenti normative e le procedure di cui all'art. 27 del presente statuto.
 - d) assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio accademico, riferendone allo stesso per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - e) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono specificatamente demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore designa un Vice-direttore, scelto autonomamente tra i professori, che lo coadiuva, e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Il Direttore può affidare ad altri professori l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, le quali comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici od allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore può designare uno o più delegati alla verifica ed alla firma di categorie di atti di sua competenza.

6. Il Direttore ha diritto, a richiesta formulata al Consiglio accademico e comunicata al Consiglio di amministrazione, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.
7. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell' Istituzione.
8. Ai sensi D.P.R. n° 132/2003 art. 6 c. 2 il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 c. 7 lett. a) delle Legge n° 508/1999, ed è nominato con decreto del Ministro.
9. In sede di prima applicazione l'elettorato passivo è riservato:
 - a) ai docenti che abbiano maturato un servizio effettivo di almeno 5 anni nel ruolo di appartenenza;
 - b) non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - c) siano in possesso, ai sensi D.P.R. n° 132/2003 art. 6 c. 2, di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
10. La gestione della procedura elettorale è affidata ad un apposito Comitato dei garanti composto da 3 docenti in servizio nell'Istituzione, eletti dal Collegio dei professori. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al suo interno un presidente che indice le elezioni ai sensi del successivo art. 32 c. 4.
I candidati alla carica di direttore non possono far parte di tale Comitato.
11. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di servizio come direttore, ed in subordine dal candidato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.
Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.
12. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, abbiano presentato la propria candidatura ed il proprio programma scritto al Collegio dei professori almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione.
13. La composizione dell'elettorato attivo è accertata dal Consiglio accademico, che si pronuncia a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In fase di prima applicazione, l'elettorato attivo è costituito dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio nel Conservatorio con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno annuale.
14. Nell'ipotesi di conferimento diretto dell'incarico, ai sensi dell'art. 241, c. 5, del D.L. n. 297/1994, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico, come stabilito dall'art. 6 c. 3 del D.P.R. n° 132/2003.

Art 20. Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative rivolte al potenziamento delle dotazioni finanziarie dell'istituzione.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) approva sulla base delle priorità indicate dal Consiglio accademico nel piano di indirizzo di cui all'art. 21 c. 1 lettera a) il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni, ed approva il conto consuntivo;
 - b) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) del presente statuto, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale amministrativo e tecnico;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze di ricerca, scientifiche, artistiche e didattiche derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico.
 - f) delibera, coerentemente con i piani di sviluppo, e secondo le priorità indicate nel piano di indirizzo dal Consiglio accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia, e sull'uso degli spazi;
 - g) determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - i) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate od oneri per il bilancio;
 - j) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
 - k) svolge ogni altra funzione affidatagli dalle norme in vigore, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2. lettera d) del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato Ministero), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito:
 - a) dal presidente;
 - b) dal direttore;
 - c) da un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) da uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;
 - e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto, ai sensi del D.P.R. n° 132/2003, fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
4. Al Consiglio di amministrazione partecipa, ai sensi del D.P.R. 132/2003, il Direttore amministrativo con voto consultivo e col compito di segretario verbalizzante.
5. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, di fondazioni od organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con apposito decreto del Ministro.
6. I consiglieri di cui al comma 3 lettera e) ed al comma 5 del presente articolo, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
7. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
8. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro.
9. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
10. Il Consiglio designa un Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, in caso di assenza del Presidente e parità di voti prevale il voto del Vice-presidente;

Art 21. Il Consiglio accademico

1. Nel quadro dell'autonomia del Conservatorio il Consiglio accademico, nel rispetto delle competenze riservate al Consiglio di amministrazione, definisce gli indirizzi, la politica generale e le strategie di gestione dell'istituzione, esercitando tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività di ricerca, didattiche, artistiche e di produzione.

In particolare, il Consiglio accademico:

- a) determina il piano generale di indirizzo nonché la programmazione delle attività di ricerca, scientifiche, artistiche e didattiche, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della ricerca, della didattica e della produzione artistica;
- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, c. 7 lettera h) della Legge n° 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, c. 7 lettera e) della Legge n° 508/99;
- f) favorisce lo sviluppo delle attività di ricerca, artistiche, didattiche, e di produzione del Conservatorio e ne promuove il coordinamento;
- g) propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca ed ai centri autonomi di spesa;
- h) esprime il proprio parere sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività di ricerca e didattiche, nonché del personale amministrativo e tecnico e, sentito il Collegio dei professori, ne propone al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno biennale, le eventuali variazioni, in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze scientifiche e didattiche;
- i) propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi;
- j) assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
- k) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attività di ricerca, didattica e di produzione artistica;
- l) svolge ogni altra funzione affidatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- m) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di amministrazione e agli altri Organi di governo dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

- a) In fase di prima applicazione, 8 docenti eletti a scrutinio segreto dal Collegio dei professori tra i docenti in servizio nell'Istituzione, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.P.R. n° 132/2003 previo accertamento di professionalità comprovata:
 - sulla base di un programma scritto presentato nei termini stabiliti dall'art. 32 c. 7 del presente statuto;
 - previo avallo alla candidatura ottenuto dal Collegio dei professori reso a maggioranza dei suoi membri;

- sulla base di un curriculum contenente la descrizione delle più significative esperienze e competenze didattiche e professionali.

b) due studenti designati dalla Consulta.

3. La nomina dei componenti non di diritto del Consiglio accademico è disposta con decreto del Direttore.
4. I membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n° 132/2003.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n° 132/2003.
6. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
7. Il Consiglio accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
8. D'intesa con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Consiglio accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di amministrazione e viceversa.
9. In sede di prima applicazione il Consiglio accademico si insedia, su convocazione del Direttore, entro 15 giorni dalla proclamazione dei componenti eletti dai Docenti e dagli Accompagnatori al pianoforte.
10. Il Consiglio accademico può invitare a partecipare alle proprie sedute altri docenti dell'Istituzione, senza diritto di voto.
11. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
12. Il Consiglio accademico elegge al suo interno un Vice-presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza del Presidente e parità di voti, prevale il voto del Vice-presidente.

Art 22. Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n° 286, vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Collegio in particolare:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 - b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 - c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa, nonché proposte tendenti a conseguire migliore efficienza;
 - d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
2. Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori dei conti, composto ai sensi del D.P.R. n° 132/2003 da 3 componenti di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 3. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.L. n° 88/1992.
 4. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione.
 5. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
 6. La durata della carica di Revisore dei conti è triennale e non può essere attribuita più di due volte consecutivamente.

Art 23. Il Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, ed uno interno, designato secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il C.N.A.M.; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla precedente lettera b).

3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art 24. Il Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione.
2. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno.
3. Il Collegio dei professori si riunisce altresì ogni volta che il Direttore ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.
4. Il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico.

In particolare:

- a) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello statuto;
 - b) formula proposte al Consiglio accademico relativamente all'attività di ricerca, didattica, e di produzione artistica;
 - c) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;
 - d) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un docente in servizio nell'Istituzione, a ciò designato dal Collegio.
 6. Al Collegio dei professori possono assistere due studenti a ciò designati dalla Consulta degli studenti, e due membri del personale amministrativo e tecnico a ciò designati dalla Consulta del personale amministrativo e tecnico.

Art 25. La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti; ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli organi di governo del Conservatorio.
2. La Consulta degli studenti è composta da:
 - a) studenti eletti, in rapporto al numero degli iscritti, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003;
 - b) due rappresentanti degli studenti eletti quali componenti del Consiglio accademico.

3. Le norme di funzionamento della Consulta degli Studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio accademico, sentita la stessa Consulta.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio d'amministrazione, alle quali tali organi sono tenuti a rispondere motivatamente.
5. Il Consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti.
6. In sede di prima applicazione ed, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'art. 14 c. 2 lettere a), b) e c) del D.P.R. n° 132/2003, nonché al fine della stesura del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

Art 26. La Consulta del personale amministrativo e tecnico

1. La Consulta del personale amministrativo e tecnico è composta:
 - a) dal direttore amministrativo;
 - b) dai responsabili dei servizi istituiti dal regolamento per l'organizzazione degli Uffici;
 - c) dal numero di rappresentanti del personale amministrativo e tecnico stabilito nel regolamento della Consulta di cui all'art. 13 del presente statuto.
2. La Consulta può presentare al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione documenti e proposte su questioni attinenti il personale tecnico - amministrativo.
3. Gli Uffici amministrativi sono tenuti a fornire alla Consulta i dati da essa richiesti per la redazione dei documenti e delle proposte di cui al precedente comma 2.
4. In fase di prima applicazione, anche al fine della definizione e dell'indizione delle procedure elettorali, la Consulta è costituita, oltre che dal Direttore amministrativo e dal Direttore dei servizi generali amministrativi, da 3 membri del personale amministrativo e tecnico nominati con decreto del Presidente su proposta del Direttore

Art 27. La Commissione di disciplina

1. La Commissione di disciplina ha compiti di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari.
2. La Commissione si costituisce, ai sensi del successivo comma 3, qualora ne faccia richiesta scritta e motivata un titolare delle azioni disciplinari agli Organi designanti.
3. La Commissione è così composta:
 - a) per le istruttorie che riguardino il personale docente e gli accompagnatori al pianoforte, da tre docenti designati dal Consiglio accademico;

- b) per le istruttorie che riguardino il personale amministrativo e tecnico, da tre membri del personale amministrativo e tecnico designati dalla Consulta del personale amministrativo e tecnico;
 - c) per le istruttorie che riguardino gli studenti, da due docenti designati dal Consiglio Accademico, da un appartenente al personale amministrativo e tecnico designato dalla Consulta del personale amministrativo e tecnico, e da due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
4. I risultati dell'istruttoria sono condizione necessaria d'avvio del procedimento disciplinare, salvo i casi con carattere di urgenza e/o gravità che richiedano immediati interventi cautelativi.
 5. Delle Commissioni di disciplina non possono far parte i titolari dell'azione disciplinare.

TITOLO IV

STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art 28. Strutture ed attività didattiche e scientifiche.

1. Successivamente alla emanazione da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca dei regolamenti didattici previsti dall'art. 2, c. 7 lettera *h*) della Legge n° 508/99, si procederà alla revisione del presente Statuto con la definizione delle strutture didattiche del Conservatorio e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.
2. In attesa della emanazione di tale regolamento:
 - a) il Conservatorio, con delibera del Consiglio accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei professori, può attivare iniziative di formazione, di ricerca e di correlata produzione, finalizzate a fornire agli studenti la migliore preparazione, strutturate in modo da favorire l'acquisizione di crediti formativi valutabili nei futuri ordinamenti del Conservatorio e negli attuali ordinamenti delle Istituzioni di formazione superiore italiane ed estere.
 - b) il Conservatorio assicura alla propria biblioteca-multimediateca, nei limiti del proprio bilancio, locali, attrezzature, personale e risorse adeguate alla conservazione, al costante incremento, alla valorizzazione e fruizione, anche con riferimento alle tecnologie di telecomunicazione, del proprio patrimonio documentario su qualsiasi supporto, sia in relazione all'attività didattica, di ricerca e correlata produzione sia in relazione alla funzione di biblioteca musicale specializzata sul territorio.

A tal fine il Consiglio di amministrazione destina alla biblioteca-multimediateca idonei stanziamenti, su base almeno annuale, su proposta del bibliotecario approvati dal Consiglio accademico.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, la biblioteca-multimediateca del Conservatorio può stipulare consorzi, convenzioni, partecipazioni od associazione con altre biblioteche, istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani ed esteri, con particolare riferimento alla Comunità Europea, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Alla direzione della biblioteca-multimediateca è preposto il bibliotecario in servizio, il quale concorda le linee di indirizzo col Consiglio accademico e l'impostazione gestionali col Consiglio di amministrazione. La biblioteca-multimediateca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali, e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando inoltre alla cooperazione internazionale.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art 29. Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea già appartenenti all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente a personale dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n° 165/2001.
2. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.
3. Il Direttore amministrativo:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative.
 - c) svolge una attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo ed in conformità alla contrattazione collettiva di comparto.
4. Competono al Direttore amministrativo in particolare:
 - a) la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dal relativo regolamento, dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - b) la predisposizione, secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento del Conservatorio per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - c) il coordinamento e la verifica delle attività del personale amministrativo e tecnico;
 - d) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente statuto e dai regolamenti.
 - e) lo svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente .
5. In caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal funzionario amministrativo di grado più elevato, previa accettazione.

Art 30. Aggiornamento delle professionalità

1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità, e per l'incremento delle professionalità, di tutto il proprio personale amministrativo e tecnico, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento.
2. A tal fine il Conservatorio definisce piani annuali o pluriennali di iniziative.
3. I piani sono approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, sentito il Direttore amministrativo e la Consulta del personale amministrativo e tecnico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 31. Statuto e Regolamenti

Fatta salva la procedura di approvazione ministeriale prevista all'art. 14, c. 3 del D.P.R. n° 132/2003, in sede di prima applicazione:

1. Lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
2. Il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero, d'intesa con il Ministero dell' Economia e delle Finanze.
4. Il regolamento di organizzazione degli uffici è deliberato dall'Organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti.
5. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti, e sentito il Consiglio accademico.

Art 32. Designazioni elettive

1. Se non altrimenti indicato le votazione relative alla designazione dei rappresentanti sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata di cui al successivo art. 33 c. 4, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
3. Limitatamente alle elezioni per la Consulta degli studenti, la Commissione elettorale viene designata dalla stessa Consulta. In sede di prima applicazione il Direttore provvede con proprio decreto alla designazione della commissione elettorale.
4. Le elezioni per il Direttore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato. Vi provvede, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, il Presidente del Comitato dei garanti di cui all'art. 19 c. 10 del presente statuto.
In sede di prima applicazione le elezioni del Direttore sono indette entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
5. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti negli organi previsti dal presente statuto e dai regolamenti sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. Le Commissioni elettorali sono designate dal Collegio dei professori.

6. Se non altrimenti indicato, nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo del Conservatorio, l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia presentato la propria candidatura motivata con programma almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento della tornata elettorale.
7. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie elezioni sono stabilite nel regolamento generale del Conservatorio e nei regolamenti delle singole strutture.

Art 33. Funzionamento degli organi

1. I mandati elettivi, ed eccezione di quanto previsto nei successivi commi 3 e 4, decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla elezione.
2. La durata dei mandati elettivi, o su designazione, in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel regolamento di riferimento, è triennale, rinnovabile.
3. Gli Organi di cui all' art. 4 c. 1 del D.P.R. n° 132/2003 possono essere ai sensi dell' art. 4 c. 2 del medesimo D.P.R., confermati consecutivamente una sola volta, con le modalità stabilite nel regolamento generale.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi od altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio accademico o nel Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.
5. Qualora la cessazione anticipata per i motivi di cui al precedente comma 3 riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vice Direttore. Il mandato del Direttore neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità per cumulo di mandati.
6. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati almeno 5 giorni prima della data della riunione e sia presente la maggioranza degli stessi, detratti gli eventuali assenti giustificati.
Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e del Consiglio d'amministrazione è comunque richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
7. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Decadono dal mandato i componenti elettivi degli Organi collegiali che non partecipino senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive, ovvero siano assenti ingiustificati alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono membri.
9. In fase di prima applicazione, gli Organi in carica all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni, fino all'insediamento dei nuovi Organi statutari.

Art 34. Silenzio-assenso

Nei casi in cui sia richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l'organo responsabile della delibera o dell'emanazione dell'atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero decidere di reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore ed ultimativo termine prima di procedere autonomamente.

Art 35. Compensi

Il Consiglio di amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'art. 4 c. 3 del D.P.R. n° 132/2003, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui all'art. 17 del presente statuto.

Art 36. Calendario accademico

1. L'anno accademico, fatti salvi eventuali diversi vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre.
2. Tutti i mandati elettivi ed i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni ed i trasferimenti degli studenti fanno riferimento a questa medesima data.
3. Il calendario accademico viene emanato con decreto del Direttore, sentiti il Consiglio accademico ed il Collegio dei professori.
4. In fase di prima applicazione il calendario accademico viene emanato con decreto del Direttore sentito il Collegio dei professori, integrato con due studenti indicati dalla Consulta degli studenti.

Art 37. Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio

1. Il Conservatorio sollecita e favorisce la costituzione da parte di soggetti esterni di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca ed alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
2. Le condizioni della collaborazione tra gli enti in questione ed il Conservatorio sono definite da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche, artistiche e scientifiche eventualmente interessate.

Art 38. Revisioni dello Statuto

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto il Presidente, il Direttore, il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei Professori.
2. Qualora non sia stata formulata direttamente da componenti il Consiglio di amministrazione, la proposta viene trasmessa a quest'ultimo che delibera sulla sua ammissibilità; in caso negativo il Consiglio di amministrazione rinvia la richiesta all'organo proponente unitamente alle proprie osservazioni, invitandolo a pronunciarsi nuovamente entro sessanta giorni.

3. Il Consiglio di amministrazione, sentiti il Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico, assume la delibera di modifica statutaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, con arrotondamento all'unità superiore.
4. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Presidente ed entrano in vigore, dopo l'approvazione del Ministero in conformità al procedimento di cui all'art. 14 c. 3 del D.P.R. 132/2003, il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione.

Art 39. Verifica delle strutture organizzative

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate nuove norme legislative al riguardo, il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, promuove una verifica complessiva delle modalità di organizzazione e gestione delle attività istituzionali del Conservatorio, al fine di predisporre eventuali opportune modifiche.